

Capitolo 2

La monarchia

Sommario

1. Il *rex* (e la sua nomina), il senato ed il popolo. - 2. I poteri del *rex* e dei suoi collaboratori.
3. Segue: Cenni circa il potere normativo del *rex*. - 4. Il *rex* ed il *senatus*. - 5. Il *rex* e i *comitia curiata*.
6. I collegi sacerdotali. - 7. I «*mores*» ed il «diritto». - 8. Gli inizi della repressione criminale.
9. La monarchia etrusca. - 10. Segue: L'ordinamento centuriato. - 11. Le tribù territoriali.

1. Il *rex* (e la sua nomina), il senato ed il popolo

L'età monarchica (che, come si è avuto modo di verificare, si svolge nell'arco di circa due secoli e mezzo, 753 a.C. - 509 a.C.) è narrata da Livio nel solo I Libro della sua storia «*Libri ab urbe condida*», mentre Dionigi ne tratta dal II al V libro della sua «*Antichità Romane*».

È pacifico che nella più antica «*Urbs*» tre risultano essere gli organi fondamentali della vita politica: il *rex*, il consiglio degli anziani e l'assemblea di tutti i membri della comunità.

Tale pluralità di organi non deve, tuttavia, essere valutata come il risultato di un avanzato equilibrio costituzionale. In particolare, anche se l'assemblea dei membri della comunità appare come un momento centrale della vita cittadina, è parimenti vero che la sua attività *concretamente* si risolve nell'«accompagnare e rafforzare», al tempo stesso, il comando del *rex*, che appare indubbiamente «in primo piano».

Quanto detto per l'assemblea può estendersi, in parte, anche al ruolo del Consiglio degli anziani: il *senato*. Si tratta dei capi di genti e famiglie potenti, capaci di prendere gli «*auspicia*», di cogliere dunque la volontà degli dei e di orientare con il loro consiglio autorevole la vita della comunità e le decisioni del re. Gli si darà il nome di *senatus*, ossia adunanza di uomini scelti in considerazione di età (*senex* - anziano), *esperienza e saviezza*. Non v'è dubbio, quindi, che nel Senato si concentrino le «aristocrazie politiche».

Queste forze politiche ambiscono ovviamente ad esercitare una egemonia sulla società e sullo Stato, ma si tratta di un *infruttuoso tentativo*, in quanto l'egemonia sulla società e sullo Stato continua a rientrare nell'esclusiva *gestione del rex*.

È certamente da ricondurre all'età monarchica l'istituto dell'«*Interregnum*» (v. *infra*) quando, cioè, venuto a mancare il *rex*, il **potere auspicale** torna ai *patres*. Con l'*Interregnum* si vuole garantire la continuità dell'«*Imperium*» (in età repubblicana, invece, in mancanza dei consoli, la gestione dell'*Interregnum* rimarrà appannaggio dei senatori patrizi).

Ritornando al popolo c'è da dire che, secondo Cicerone, esso elegerebbe il *rex* nei comizi curiati con l'autorizzazione del senato. D'altro canto, che una partecipazione del popolo al processo di formazione del nuovo re sia indubitabile lo attesta l'esistenza di un istituto ben preciso: la **lex curiata de imperio**.

Opinioni

Sul contenuto ma soprattutto sull'apporto che tale legge avrebbe avuto in relazione alla nomina del *rex* sono state avanzate svariate ipotesi:

- Per alcuni autori (CRIFÒ) il *rex*, dopo la designazione da parte dell'*Interrex*, convoca il popolo in assemblea che, su sua richiesta, esprime il *suffragium* (acclamazione provocata dal percotimento degli scudi). In altri termini, si tratta di una «votazione» del comizio curiato con la quale ci si sottopone all'*imperium* del re ovvero dichiarazione solenne di assunzione dell'*imperium* di fronte al popolo.
- Il MOMMSEN nei suoi studi ha insistito, invece, sull'importanza che nella nomina del *rex* avrebbe avuto la «creazione da parte del predecessore», intendendo per predecessore l'*Interrex*. In tal modo i comizi curiati sarebbero intervenuti in tale procedura, ma con una funzione eminentemente passiva. Per il MOMMSEN la *lex curiata* sarebbe stata un semplice impegno di obbedienza al nuovo Re da parte del popolo.
- Secondo altri ancora, invece, l'elezione del nuovo Re avveniva in virtù di un *sistema ereditario*.
- Secondo l'opinione del TONDO, infine, ci troviamo di fronte ad un *sistema pluralista* i cui momenti essenziali si possono individuare come segue:
 1. designazione da parte dell'*Interrex* d'un candidato alla nomina;
 2. approvazione da parte dell'organismo assembleare;
 3. approvazione del potere celeste.

Tale pluralismo non deve però indurre, continua l'autore, a porre sullo stesso piano questi fattori.

Infatti deve essere considerato il maggior peso che aveva l'azione del Senato non fosse altro perché da subito esprimeva la figura di colui che era formalmente indispensabile per dare il via alla procedura di elezione (l'interregno), ma concorreva, altresì, all'approvazione, unitamente al popolo, del candidato designato dall'interregno.

In conclusione, la storiografia più moderna risulta essere concorde nell'escludere l'esistenza di un vero e proprio sistema elettivo da parte dei comizi curiati.

Prescindendo dalle varie congetture alternatesi in dottrina, tradizionalmente l'inizio e la fine del potere regio vengono riportate come segue.

Alla morte del *rex*, il potere «auspicale» spettava di diritto al «consiglio degli anziani», il Senato, che, come già detto, eleggeva tra i suoi membri un «*interrex*» per la durata di 5 giorni, decorsi i quali, il potere passava ad un altro «*interrex*» e così via. L'*interrex* di turno proponeva il nome del successore (scelto tra i senatori) davanti ai comizi curiati. Se la votazione dei *comitia* era affermativa (*creatio*), si procedeva alla «*inauguratio*», una particolare cerimonia religiosa attraverso la quale si richiedeva l'assenso degli dei alla nomina del *rex*. Qualora gli «*auspicia*» fossero favorevoli, il nuovo re chiedeva ed otteneva la summenzionata *lex curiata de imperio* (approvazione da parte del popolo) **che gli conferiva la «potestas» in segno di obbedienza**.

2. I poteri del rex e dei suoi collaboratori

Il *rex* veniva a porsi al vertice dell'ordinamento, assumendo, senza alcun limite di tempo prestabilito (*potere vitalizio*), la titolarità del comando supremo. Il potere del *rex*, oltre all'«agire laico» (rapporti con la comunità), investiva anche l'«agire religioso» (rapporti con la divinità).

In particolare, il potere regio comprendeva:

- a) il compito di guidare l'esercito cittadino e di difendere militarmente lo Stato: l'**imperium militiae**;
- b) il compito di amministrare la comunità cittadina attraverso tutte quelle iniziative relative alla vita stessa della *civitas*: l'**imperium domi**;
- c) il compito fondamentale di **mediare tra gli uomini e gli dei**.

a) L'**imperium militiae** copriva un ambito ben più vasto della mera guida dell'esercito. Per la gestione di tutti i poteri in esso ricompresi il *rex* si avvaleva dell'ausilio di suoi collaboratori, legittimati ad operare in virtù di un suo *atto di delega*.

In particolare:

— *il Magister Populi*: (per popolo si intendeva l'organizzazione bellica dei cittadini).

Nel caso in cui il *rex* era trattenuto in città per doveri religiosi e civili, questi lo sostituiva anche nel supremo comando militare;

— *il Magister Equitum*: si trattava di un ausiliario di minore importanza rispetto al *Magister Populi* al quale veniva delegato il comando dei contingenti di cavalleria;

— *i Quaestores Parricidii*: costoro avevano il compito di reprimere i crimini più gravi.

TONDO tiene a puntualizzare che il potere monarchico, ad eccezione della correggenza Tito-Tatio-Romolo, è un potere unico e rimane tale anche quando il re si avvale dei cennati **collaboratori**.

b) Quanto all'**imperium domi**, si trattava di un compito necessario in quanto, in mancanza, l'autodifesa e la vendetta privata costituivano le uniche regole per dirimere i conflitti tra i privati. È evidente, quindi, che una mancata regolamentazione avrebbe potuto generare lo sgretolamento della precaria unità della città, che invece lentamente veniva costituendosi (TALAMANCA).

Tanto premesso, se il *rex* è effettivamente colui che dirime le controversie anche tra i privati cittadini, egli è anche colui cui spetta il compito di elaborare ed illustrare ai suoi sudditi quelle poche norme consuetudinarie destinate a regolare la vita ed i rapporti all'interno della città.

In quell'epoca esistevano delle *leggi* sovraordinate al re e che lo stesso re doveva rispettare ovvero soltanto a quest'ultimo era da riconoscere un potere normativo? Gli antichi autori parlano di leggi votate dai comizi ed appro-

vate dal senato anche in età monarchica. Si tratterebbe, secondo costoro, di un meccanismo di formazione delle leggi analogo a quello che si incontrerà nell'età repubblicana; secondo altri autori (TALAMANCA) le *leges regiae* consistevano nel «potere di ordinanza» del re, risolvendosi in null'altro che nella formalizzazione di precetti consuetudinari.

- c) Per quanto concerne, infine, il **potere di mediazione divina**, alcuni autori (CRIFÒ) ritengono che si tratta, nell'ambito dei tre poteri enunciati, di quello più importante.

L'importanza del potere religioso sarebbe testimoniata anche dal fatto che, ad avvenuta instaurazione del regime repubblicano, sopravvisse la figura del «*rex sacrorum*», personaggio privo di potere militare e politico ma, parimenti prestigioso per il suo esclusivo potere religioso.

3. Segue: Cenni circa il potere normativo del rex

Secondo le antiche testimonianze le *leges regiae (curiatae)* raccolte nello *ius civile papirianum* (si trattava di una mera raccolta di leggi effettuate dal pontefice Sesto Papirio, a cui quest'ultimo non apportò nulla di personale) si riferiscono all'attività, appunto regia, a partire da Romolo fino a Tarquinio il Superbo, relativamente all'assetto politico, religioso e sociale della comunità, unitamente ad interventi più specifici.

In particolare, Romolo avrebbe — attraverso una propria *produzione legislativa* — distinto i patrizi dai plebei, riservando ai primi sacerdoti, magistrature, funzione giudicante e ai secondi agricoltura, allevamento, commercio; avrebbe, inoltre, disciplinato il rapporto di patronato e clientela, sanzionandone la violazione con la *sacratio capitis* ed avrebbe, altresì, statuito la perpetua onnipotenza del *pater* nei confronti dei figli.

Più corposa dal punto di vista documentale, perché appoggiata a molte citazioni testuali di maggiore affidabilità, è l'attività normativa attribuita a Numa Pompilio: prescrizioni religiose riguardanti cerimonie, sacerdoti, lutto familiare, ma anche norme sul calendario, l'omicidio ed i confini dei fondi.

A Tullo Ostilio si riferiscono la disciplina della dichiarazione di guerra e la norma sulla procedura duumvirale in caso di *perduellio* (in senso lato, può essere identificato come alto tradimento ed attentato all'ordine costituito dello Stato).

Le norme sui Feziali (collegio sacerdotale incaricato di dar vita ai riti connessi ai rapporti internazionali) e sulla *rerum repetitio* (ossia la richiesta di restituzione delle cose e degli uomini tratti ingiustamente dal popolo straniero) sono invece ascritte da Livio all'attività di Anco Marzio.

Quanto, infine, all'attività normativa attribuita a Servio Tullio, oltre alla riforma centuriata, vengono a lui attribuite leggi sulla concessione della cittadinanza agli schiavi manomessi, leggi sui delitti e la distinzione tra illeciti pubblici e privati.

Ad opinione di taluni studiosi (FREZZA, ARANGIO-RUIZ), tendenti ad un ridimensionamento della cennata raccolta, si trattava esclusivamente di *norme sui riti sacri ed enunciazioni di massime consuetudinarie*.

4. Il rex ed il senatus

A) Generalità

L'ordinamento antico prevedeva due organismi assembleari: il patriziato (il *senatus*) e la plebe (i comizi curiati). Quanto al loro reciproco funzionamento, va precisato che *era rimesso all'esclusivo apprezzamento del rex la convocazione sia dell'una sia dell'altra assemblea*.

B) Il senato: origini storiche e composizione

La presenza del senato, sin dalle origini della comunità cittadina, si riallaccia molto probabilmente al ruolo che gli anziani del villaggio, dovevano assolvere nei *pagi*.

Contrariamente a quanto sovente si ritiene, il senato non è mera assemblea dei capi delle *gentes*.

Ciò sia perché non vi è un rapporto meccanico tra il numero dei *patres* e quello delle *gentes*, sia perché si può ben dubitare che queste avessero un vero e proprio capo (TALAMANCA).

Quanto poi al numero dei senatori, esso sarebbe aumentato *da cento a centocinquanta* per poi arrivare al numero di *trecento* sotto la sovranità di Tarquinio Prisco, quando, tra l'altro, Roma subirà un ulteriore incremento sociale ed economico.

Quanto alle *competenze* di tale organismo, nelle precedenti pagine si è già accennato all'*Interregnum*.

Sempre all'età monarchica, infine, sembrerebbe ascrivere un'altra importante prerogativa del senato: la ratifica delle delibere popolari mediante la sua *auctoritas*.

Comunque, unitamente all'*Interregnum* ed all'*Auctoritas*, la principale funzione del senato consisteva nell'*attività di consulenza e di ausilio al rex*.

5. Il rex e i comitia curiata

A) Origine

Il più antico organo di Roma antica, da cui viene desunta l'esistenza della nozione di «popolo», è il comizio curiato (*comitium curiatum*), assemblea che raccoglieva appunto tutto il popolo (1).

(1) Il *comitium* si distingue dai *concilia*, in quanto quest'ultimo a differenza del primo, non costituisce la riunione di tutto il popolo, ma della sola *plebs*.

Il termine «**populus**» deriva:

- secondo alcuni, da una radice indo-germanica che indica una moltitudine armata;
- secondo altri, da una radice mediterranea importata dagli Etruschi equivalente a «crescere».

L'etimologia più probabile della parola «**curia**» è *co-viria* (riunione di uomini).

Secondo la tradizione, Romolo, dopo la fondazione di Roma, avrebbe diviso la cittadinanza in tre tribù (*Ramnes, Tities, Lùceres*) ed ogni tribù in 10 curie, unità a carattere militare e religioso.

Le *curiae* funzionavano come distretti di leva, fornendo all'esercito una *centuria peditum* (ossia 100 soldati) e *decuria equitum* (10 cavalieri), nonché come unità di voto.

L'origine di questa ripartizione, e quindi dei comizi curiati non risale, secondo DE MARTINO alla nascita della *civitas*, ma è sicuramente precedente alla dominazione etrusca, perché la comunità era organizzata sulla base delle curie già prima dei Tarquinii.

Qualsiasi deduzione sul regime del comizio in questa antichissima fase della storia costituzionale romana appartiene, secondo DE FRANCISCI, «al regno della fantasia».

Si ritiene che l'appartenenza alle varie curie fosse fondata, in linea generale, sui legami familiari (*genera hominum*) e sul lignaggio, il che farebbe pensare che alcune di esse risalirebbero addirittura all'età pre-civica, quando i vincoli parentali costituivano l'elemento fondamentale di aggregazione della società tribale e delle comunità riunite in villaggi (*pagi*) (TALAMANCA).

B) Funzioni

La tradizione attesta l'attribuzione ai *comitia curiata* di una *funzione legislativa*:

- la prima riguardava la votazione delle *leges regiae* presentate dal *rex* all'assemblea popolare;
- la seconda riguardava l'approvazione della nomina del nuovo *rex*, proposta dall'*interrex*, nonché il riconoscimento, attraverso una seconda votazione (*lex curiata de imperio*), del supremo comando del monarca.

In realtà, non c'è nessuna prova che confermi la verosimiglianza di tali affermazioni; in particolare, per la presenza nelle *curiae* di *clientes* ed i *fili familia-rum* sottoposti ancora alla *potestas* dei *patres*, a tale assemblea non potevano di certo essere attribuite funzioni deliberative autonome, né è possibile ipotizzare ragionevolmente che tale funzione fosse attribuita ai *comitia curiata*, che, formati da 30 curie (numero pari), mal si prestavano a votazioni di maggioranza. Anche quando l'assemblea veniva chiamata alle decisioni politiche, essa non esprimeva una reale volontà, ma poteva solo rispondere con un «sì» o con un «no» ad un'interrogazione del magistrato: cosicché la decisione presa appariva appartenere più al magistrato, che all'assemblea (FREZZA).

È probabile allora che l'assemblea delle curie abbia svolto solo una funzione di partecipazione passiva, di testimonianza e di adesione generica (2) alle decisioni prese dagli altri organi costituzionali di Roma.

(2) L'assemblea si esprimeva attraverso rumori di approvazione o di dissenso.

Secondo una parte della dottrina, ai *comitia curiata* era attribuita anche una *funzione giurisdizionale*: si ritiene, peraltro, che questa fu introdotta in un momento successivo, dalla *lex Valeria de provocatione* del 300 a.C. Essa si concretizzava nella possibilità di commutare, su istanza del condannato, la pena di morte nella pena dell'esilio (*aqua et igni interdictio*).

Opinioni

Alcuni fra gli studiosi più recenti hanno addirittura negato la storicità della *lex curiata de imperio*, per l'inverosimiglianza della partecipazione attiva dell'assemblea degli armati alla investitura del *rex* (LEIFER e COLI).

La maggior parte degli studiosi ne riconosce l'origine remota, ma, sulla scia dell'interpretazione mommseniana, ritiene che non si trattava di una *lex*, né di un atto di investitura, ma di un atto con il quale il popolo riconosceva l'autorità del magistrato supremo e si obbligava a sottostare al suo *imperium* (MOMMSEN, DE MARTINO, DE FRANCISCI, FREZZA) (3).

Le tracce di una **partecipazione attiva dei comitia curiata** nei rapporti interprivatistici vengono rinvenute nei negozi giuridici dell'**adrogatio** (attraverso la quale un *pater familias* si sottoponeva alla *potestas* di un altro *pater*) e del **testamentum calatis comitiis** (con cui un *pater familias*, privo di discendenti, nominava un erede, che gli subentrava nel proprio patrimonio). Gli atti fondamentali della vita familiare dovevano essere compiuti davanti al popolo riunito; in una società articolata in gruppi familiari, le attività che potevano mutare la struttura della *familia*, e quindi la sua consistenza, dovevano essere, infatti, ratificate dalle altre consorterie familiari.

La convocazione dell'assemblea comiziale era fatta dal *rex*: le *curiae* si riunivano nel *forum*, a ridosso del Campidoglio in uno spazio detto appunto «*comitium*» (4).

C) Composizione dei comizi: la partecipazione dei plebei

Estremamente controversa in dottrina è la questione della partecipazione di plebei ai *comitia curiata*.

Opinioni

Secondo FREZZA e ARANGIO-RUIZ i patrizi, pur mantenendo per sé i posti di comando, fecero entrare nell'esercito e nei comizi anche i plebei fin da tempi antichissimi: infatti, per assicurarsi il dominio nell'assemblea, bastava la superiorità economica data dalla proprietà fondiaria.

(3) La *lex curiata de imperio* va necessariamente collegata con la nuova struttura politica della *civitas*: venuta meno la predominanza del senato di fronte all'*imperium* assoluto del *rex*, non fu più sufficiente la semplice investitura senatoriale per l'elezione del monarca, ma si rese necessario legare in maniera solenne i due elementi unitari dello Stato, popolo e monarca, attraverso l'atto formale della *lex curiata de imperio* (DE MARTINO).

(4) Nell'età repubblicana, come vedremo, i *comitia curiata* persero la loro funzione deliberativa, e le loro attribuzioni si limitarono a funzioni religioso-sacrali.

La maggior parte della dottrina, almeno per quanto concerne la fase più antica, nega, al contrario, la partecipazione della plebe ai comizi.

In particolare:

- DE MARTINO sostiene che gli organi di questa primitiva comunità furono *essenzialmente patrizi*, in quanto ai comizi partecipavano solo i soggetti appartenenti ai grandi gruppi gentilizi; la plebe, non organizzata in *gentes*, non costituiva una classe omogenea e non aveva ancora un peso rilevante nella vita sociale. Le rivendicazioni plebee del V sec. a.C. e la creazione di organi tipicamente plebei (i *concilia plebis* e il tribunato) non avrebbero avuto ragione di essere se non in quanto la plebe era completamente esclusa dalla cittadinanza e dal potere;
- GUARINO sostiene, invece, che i *comitia curiata* furono solo e sempre assemblee di patrizi di sesso maschile e di età *pubere*, e dei loro *clientes*, del tutto prive di poteri deliberativi.

Per quanto concerne il funzionamento dei comizi, nulla si sa di certo: probabilmente ogni curia era suddivisa in *decuriae* e il comizio era presieduto da un sacerdote detto **curio maximus**.

D) Conclusioni

Risulta comprovato, quindi, come caratteristico per l'ordinamento costituzionale più antico, il *potere* (e *non dovere*) per il sovrano di valersi del *senato*, quale organo di *consulenza*, nonché di valersi, limitatamente a materie determinate, dei *comizi curiati*.

Appartiene, tuttavia, ad alcuni autori (CICERONE) la paternità della teoria secondo la quale i comizi curiati ebbero a sviluppare una competenza autonoma. A tal proposito si è rilevato che già in età regia vi sarebbe stata per la materia criminale la possibilità di appellarsi (*provocatio*) dal re al popolo (TONDO).

6. I collegi sacerdotali

I *collegi sacerdotali*, pur essendo estranei alla vera e propria organizzazione del governo Quiritario, ebbero notevolissimi compiti di ausilio nelle funzioni di governo.

Tre furono i collegi sacerdotali di *primaria importanza*:

- **pontifices**;
- **augures**;
- **duoviri sacris faciundis**.

Due furono i *collegi minori*:

- **flamines**;
- **fetiales**.

A) I pontefici

I pontefici sono, per DE MARTINO, una istituzione specificamente romana, sorta, sulla base di precedenti gentilizi che ci sono ignoti, come **organo di tutela degli interessi politico-religiosi del patriziato nei confronti della monarchia**.

Il numero dei pontefici era, in origine, di **tre** (uno per ciascuna delle tribù: *Ramnes, Tities, Luceres*); in un secondo momento, fu portato a **cinque**; il collegio era presieduto dal *pontifex maximus*.

Le competenze di tale collegio non riguardavano soltanto aspetti religiosi, ma ricomprendevano anche funzioni di varia natura; ai pontefici, erano, infatti, riservati:

- il compimento dei **sacrifici**;
- la **custodia dei riti supremi** dello Stato (la determinazione del calendario, la fissazione delle forme degli atti e delle azioni giudiziarie per tutto il *ius civile*);
- la competenza esclusiva nell'**esercizio della giurisdizione** e nell'**interpretazione del diritto** pubblico e privato (**ius e fas**);
- l'esercizio della **giurisdizione sui magistrati del culto** (sui flamini e sulle vestali).

I pontefici conservavano il segreto su tutto il complesso delle tradizioni (prevalentemente giuridico-sacrali) loro affidate: si è efficacemente precisato, in dottrina (TALAMANCA) che, in sostanza, il collegio pontificale era **depositario di un sapere tecnico**, garantendo, in un certo senso, la **memoria collettiva** di Roma per tutti gli aspetti rilevanti.

Costituivano un collegio di grande importanza, e il loro capo, il *pontifex maximus*, era detto *arbiter rerum humanorum et divinarum*.

I pontefici erano nominati mediante *cooptatio* (cooptazione) fino a che una legge Domizia del 104 a.C. la sostituì con la elezione popolare; occorre, per la loro nomina, una formale cerimonia (*inauguratio*), compiuta da un *augure*. Godevano della esenzione dei tributi e dal servizio militare, e duravano in carica tutta la vita.

Il pontefice massimo esercitava un intenso potere di comando sui sacerdoti di rango inferiore.

B) Gli àuguri

Il collegio degli *àuguri* aveva **origini antichissime**, risalenti alla fase della monarchia.

La comunità romana primitiva spesso si interrogava sulla **volontà divina** al fine di regolare la vita sociale e di prendere decisioni importanti.

Si poteva a tale proposito ricorrere a due sistemi: gli **auguria** (studi di ogni tipo di evento al fine di trarre indizi sulla volontà divina: si pensi, ad es., ad

un tuono, ad un fulmine a ciel sereno, ad un eclisse) e gli **auspicia** (presagi tratti dall'osservazione del volo, del pasto e dei movimenti degli uccelli) che pur presentando molte affinità, si **differenziavano in base agli individui legittimati a ricercare la volontà divina: gli àuguri nel primo caso e il rex nell'altro** (5). Quest'ultimo, infatti, mediante gli *auspicia* si rivolgeva agli dei per essere guidato nel corso del suo operare quotidiano e nelle sue scelte.

L'**auspicium** preso dal *rex* sembra riguardare una situazione concreta e vicina nel tempo. Il carattere sfavorevole degli *auspicia* impediva di intraprendere una data azione in un dato giorno; l'azione poteva, però, esser ripresa il giorno successivo; l'**augurium** poteva invece riguardare una situazione futura ed investire un oggetto più ampio, al di là di atti determinati.

Si è inoltre rilevato (TALAMANCA) che l'*augurium* aveva in realtà contenuto più che altro augurale e propiziatario, comportando (più che la ricerca della volontà divina) «un **arricchimento della condizione e dell'azione umana** a seguito di un richiesto intervento degli dei».

Quindi tutti gli atti importanti dello Stato dovevano essere preceduti dagli àuguri o dagli auspici e non potevano essere compiuti senza il loro favore; da ciò derivava che il collegio degli àuguri godeva di una enorme autorità.

Il collegio in origine era formato da **5 membri**; si entrava a far parte di esso mediante **cooptatio** (6), che doveva essere resa valida dall'*inauguratio*. Di esso potevano far parte solo persone di **alto rango sociale**.

C) I duòviri sàcris faciùndis

Si trattava di un collegio composto da **due magistrati**, che avevano il compito di custodire i sacri libri sibillini e di interpretarne i dettami su richiesta dei magistrati *cum imperio*.

D) I flamines

Anche il collegio dei flamini aveva antica origine; essi avevano il compito di provvedere all'**esercizio del culto** per le singole divinità. I *flamines* si dividevano in **maggiori** e **minori**.

Il più importante di essi era il *Flamen Dialis* (di Giove), il cui rango veniva subito dopo quello del re: egli aveva diritto alla *sella curule* e davanti ad esso si compiva la *confarreatio*, cioè l'antico matrimonio patrizio.

E) I fetiales

Secondo la tradizione, il collegio dei feziali nacque insieme al re. Esso curava la cerimonia del culto di *Giove Feretarius*, di *Giove Lapis* e di *Giove Terminus*, ed era presieduto da un **pater patratus**.

(5) Secondo la maggior parte degli studiosi moderni, infatti, il *rex* non apparteneva agli àuguri.

(6) Era il collegio stesso che provvedeva alla scelta del nuovo membro.